

(N. 2110-B)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 19 dicembre 1951 (V. Stampato N. 2045)*

*modificato dalla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 3 aprile 1952 (V. Stampato N. 2110)*

*modificato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 luglio 1952 (V. Stampato N. 2045-B)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**(PELLA)**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**(SFORZA)**

**e col Ministro delle Finanze**

**(VANONI)**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 LUGLIO 1952

Concessioni di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*Concessioni di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia, o esistenti nel suo antico territorio.*

Art. 1.

È autorizzata la concessione di anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari italiani di beni, di cui l'articolo 1 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, qualora ne sia stata fatta denuncia e dalla competente Commissione mista italo-jugoslava ne sia stata riconosciuta la legittimazione.

Art. 2.

La concessione di anticipazioni può essere fatta anche a cittadini italiani, residenti nel territorio libero di Trieste, anche quando, da parte jugoslava, non è stata ancora riconosciuta la legittimazione, purchè venga dall'interessato fornita esauriente dimostrazione della esistenza e consistenza dei beni.

Art. 3.

È inoltre autorizzata la concessione di anticipazioni sulle somme spettanti ai titolari italiani di beni immobili, non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria, o a confisca purchè sia stata presentata irrevocabile dichiarazione di cessione o vendita allo Stato jugoslavo e sempre che ne sia stata riconosciuta la legittimazione.

Art. 4.

Nella concessione delle anticipazioni sarà tenuto conto delle condizioni personali e familiari di ciascuno degli interessati, in quanto risultanti dagli atti dell'incarto.

Verrà accordata precedenza, di regola, ai titolari dei beni, il cui valore presunto, determinato sulla base degli elementi raccolti dalla Delegazione italiana nella Commissione mista italo-jugoslava, non superi i 5.000.000 di lire.

DISEGNO DI LEGGE  
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*Identico.*

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

La concessione di anticipazioni può essere fatta anche ai titolari di beni italiani, residenti, o già residenti, nel territorio libero di Trieste, anche quando, da parte jugoslava, non sia stata ancora riconosciuta la legittimazione, purchè venga dall'interessato fornita dimostrazione della esistenza e consistenza dei beni.

Art. 3.

È inoltre autorizzata la concessione di anticipazioni sulle somme spettanti ai titolari italiani di beni immobili, non assoggettati a nazionalizzazione, a riforma agraria o a confisca, purchè sia stata presentata irrevocabile dichiarazione di cessione o vendita allo Stato jugoslavo e sempre che ne sia riconosciuta la legittimazione.

Art. 4.

*Identico.*

*Identico.*

Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo dell'intero credito e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3.

#### Art. 5.

La concessione delle anticipazioni viene disposta dal Ministro del tesoro, su parere della Commissione, prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

All'uopo la Commissione compie i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso presentare memorie, documenti e prove.

Della Commissione stessa fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno supplente, per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e del commercio con l'estero.

#### Art. 6.

Il termine per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 1 della presente legge è prorogato a trenta giorni dalla sua pubblicazione.

Gli atti occorrenti per il conseguimento delle anticipazioni, nonché gli atti relativi ad eventuali operazioni di cessione delle anticipazioni stesse, anche parziali, a favore di istituti di credito, sono esenti da tasse di bollo e dalle imposte di registro salvo le cambiali.

#### Art. 7.

L'ammontare delle anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari di beni, nazionalizzati, confiscati, o sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia ammonterà alla somma di complessive lire dieci miliardi.

L'ammontare delle anticipazioni, spettanti ai titolari di beni immobili non assoggettati alle misure, di cui al precedente comma, corrisponderà alla somma di complessive lire cinque miliardi.

Le anticipazioni non potranno eccedere il 50 per cento dell'importo del predetto valore presunto e, in nessun caso, superare i 25 milioni di lire per ogni avente diritto. Agli effetti del presente articolo sono cumulati i valori dei beni spettanti a ciascuno degli aventi diritto a norma degli articoli 1, 2 e 3.

#### Art. 5.

La concessione delle anticipazioni viene deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064.

Detta Commissione, che potrà funzionare anche in sottocommissioni, compie, ove occorra, i necessari accertamenti ed è autorizzata a sentire gli interessati, i quali possono in ogni caso, presentare memorie, documenti e prove.

La deliberazione della Commissione, firmata dal Presidente, viene trasmessa, insieme ai documenti all'uopo necessari, dal Ministero del tesoro all'Intendenza di finanza di Roma, la quale, previa identificazione degli aventi diritto, provvede all'emissione degli atti di pagamento a valere sugli ordini di accreditamento di cui al successivo articolo 8.

#### Art. 6.

*Identico.*

#### Art. 7.

L'ammontare delle anticipazioni sugli indennizzi spettanti ai titolari di beni nazionalizzati, confiscati o sottoposti a riforma agraria dalla Jugoslavia, non potrà superare la somma di complessive lire dieci miliardi.

L'ammontare delle anticipazioni spettanti ai titolari di beni immobili non assoggettati alle misure di cui al precedente comma, non potrà superare la somma di complessive lire cinque miliardi.

## Art. 8.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato diretto emesso su ordine di accreditalmento alla Intendenza di finanza indicata dall'avente diritto.

## Art. 9.

Gli oneri previsti dalla presente legge vengono coperti mediante riduzione di corrispondenti importi nello stanziamento, di cui al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 8.

Il pagamento sarà effettuato dall'Intendenza di finanza di Roma mediante ordinativi su ordini di accreditalmento il cui ammontare può superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

## Art. 9.

*Identico.*

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.